



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della l.r. n. 21/2014 e s. m. e i.;
- VISTA la l.r. 7 maggio 2015, n.9;
- VISTA la Legge 241/90, art.21 *nonies*, comma 1;
- VISTA la l.r. 21 maggio 2019, n. 7;
- VISTA la l.r. 6 agosto 2019, n.14;
- VISTO il D.D.G. n. 4296 del 22/09/2020 con il quale la Dott.ssa Palagonia Filippa Maria nata a [REDACTED] il [REDACTED], dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, è stata cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della l.r. 14/2019, a far data dal 16/10/2020;
- VISTA la sentenza n. 235 del 22 ottobre 2020 della Corte Costituzionale, pubblicata nella Gazz. Uff. 11 novembre 2020, n. 46, prima serie speciale), con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.7, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2019, n.14, che così statuiva: "*Le disposizioni sul trattamento anticipato di pensione e di indennità di fine servizio comunque denominata previste dagli articoli 14 e 23, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.26, per i lavoratori di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni, si applicano ai dipendenti della Regione che ne fanno istanza con un preavviso di almeno sei mesi*";
- CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa, con un indirizzo ormai consolidato, afferma, in ordine all'efficacia nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale, che "*la naturale retroattività della dichiarazione di incostituzionalità di una norma incontra il limite dei rapporti esauriti, intendendo come tali quelli ormai consolidati, derivanti da un giudicato, da un atto amministrativo divenuto inoppugnabile, ovvero da prescrizioni o decadenze*" (cfr. *ex multis Consiglio di Stato sez. IV, sent. n. 1142 del 2020*);

CONSIDERATO che per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della l.r. n.6 agosto 2019, n.14, la cancellazione dal ruolo della Dott.ssa Palagonia Filippa Maria e il conseguente trattamento pensionistico anticipato denominato "quota 100" ancora in essere, scaturiscono dall'applicazione di una norma dichiarata costituzionalmente illegittima e che, per gli effetti non ancora esauriti, tali provvedimenti non possono essere ricondotti nell'ambito delle situazioni giuridiche consolidate o dei rapporti esauriti che limitano l'efficacia retroattiva delle sentenze di declaratoria di illegittimità costituzionale della Corte Costituzionale;

CONSIDERATO che l'adeguamento dell'azione amministrativa al *dictum* della Consulta si pone come un'ineludibile esigenza primaria nella prospettiva di salvaguardare gli interessi erariali e, con essi, il buon andamento dell'Amministrazione, atteso che il collocamento in quiescenza comporta un duplice onere economico da individuarsi sul piano organizzativo e operativo nella sottrazione delle prestazioni lavorative, e sul piano economico, nella corresponsione del trattamento pensionistico a soggetti che per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale non ne avevano diritto;

VALUTATA la sussistenza dell'interesse pubblico concreto ed attuale volto ad assicurare la sostenibilità del sistema pensionistico regionale, ossia l'equilibrio tra la spesa previdenziale ed entrate a copertura della stessa, ravvisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza sopra citata;

VALUTATO l'interesse del dipendente collocato in quiescenza e la tutela del suo affidamento nella posizione giuridica vantata;

CONSIDERATO che il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato in G.U.R.I. n.46 del 13.11.2019 e in G.U.R.S. n.51 del 15 11.2019 e che pertanto il dipendente era a conoscenza del fatto che il provvedimento del proprio collocamento in quiescenza è stato disposto sulla base di una norma oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, con accettazione, quindi, del rischio di un'illegittimità sopravvenuta del provvedimento in argomento;

CONSIDERATO che nel bilanciamento dei contrapposti interessi, in applicazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, fra quello pubblico evidenziato e quello del dipendente collocato in quiescenza e del suo affidamento nella sicurezza giuridica non può non tenersi conto della conoscenza da parte del dipendente, all'atto del collocamento in quiescenza, dell'impugnativa della norma regionale davanti alla Corte Costituzionale sopra evidenziata;

VISTA la nota prot. n.42686 del 30/04/2021 del Servizio 3 F.P., trasmessa alla Dott.ssa Palagonia Filippa Maria con raccomandata A.R. n. 145415676778 del 30 aprile 2021, ricevuta in data 04 maggio 2021, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per l'annullamento d'ufficio ai sensi dall'art. 21 *nonies* della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, del D.D.G. n. 4296 del 22/09/2020 di cancellazione dal ruolo citato, con assegnazione di gg. 15 dalla ricezione della stessa per consentire all'interessata di produrre eventuali controdeduzioni e/o documenti;

ESAMINATE le controdeduzioni presentate dagli Avv.ti Girolamo Rubino Giuseppe Gatto, espresse in nome e per conto della Dott.ssa Palagonia citata, trasmesse con Pec del 13/05/2021, ed assunte al PG del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica al n. 48197 del 13/05/2021, con le quali si argomenta sostanzialmente in favore della irretroattività degli effetti della decisione della Corte Costituzionale e si sostiene che la stessa non può incidere sui rapporti giuridici esauriti come quello relativo al collocamento a riposo con diritto a pensione; che il procedimento amministrativo sarebbe stato avviato senza la benchè minima valutazione delle opzioni normative per il superamento della detta incostituzionalità; che l'annullamento d'ufficio può essere disposto solo a seguito di un'accurata ponderazione dell'interesse sacrificato nel destinatario anche in relazione all'affidamento suscitato; si deduce altresì che in base alle statuizioni della sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n.8 del 8.04.1963 non esiste tra legge e atto amministrativo un rapporto di consequenzialità, quale si ravvisa ad esempio tra l'atto preparatorio e l'atto finale di un procedimento amministrativo dove la caducazione del primo travolge il secondo;

RITENUTO che le superiori controdeduzioni non sono ritenute idonee al superamento dei rilievi sollevati nell'avvio del procedimento e nelle superiori premesse, ove, alla luce della giurisprudenza citata, è consolidato l'orientamento secondo il quale non può essere ravvisata una "situazione giuridica irrevocabile o esaurita" in un rapporto contrattuale che sia ancora in atto e che sia sorto per effetto di una procedura amministrativa posta in essere sulla base di una legge dichiarata incostituzionale (*Cassazione n. 23335 del 2019*); che non appare pertinente il richiamo alle statuizioni della sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n.8 del 8.04.1963 che - nel definire i rapporti tra legge dichiarata costituzionalmente illegittima e atto amministrativo in termini di autonomia, ivi affermando che l'atto amministrativo ha una sua vita e una sua individualità propria e non resta direttamente travolto dalla cessazione di efficacia della legge - si riferisce alla necessità di una formale rimozione dell'atto emesso sulla base di una legge costituzionalmente illegittima; che, infine, nel presente provvedimento si dà atto di un'accurata ponderazione degli interessi coinvolti e del legittimo affidamento;

CONSIDERATO che l'effetto delle sentenze della Corte Costituzionale che rimuovono le norme incostituzionali implica che, in tutte le situazioni in cui i provvedimenti emessi (legittimamente) prima della caducazione della norma sottostante continuino a produrre effetti come nel caso di specie e pertanto siano suscettibili di essere incisi dall'effetto retroattivo della sentenza della Corte (non inerendo a un rapporto concluso), l'amministrazione ha il dovere di intervenire in autotutela e di rimuoverli, poiché il principio di affidamento, che pure è un valore costituzionalmente garantito, cessa di essere tale nello stesso momento in cui esso non poggia più su atti legittimi;

RITENUTO pertanto, di dover annullare in autotutela il provvedimento di collocamento in quiescenza con efficacia *ex tunc* emesso con D.D.G. n. 4296 del 22/09/2020, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della L. n. 241/1990 e s.m. e i. non al fine del mero ripristino della legalità, bensì, al fine di tutelare l'interesse pubblico concreto ed attuale volto ad assicurare la sostenibilità del sistema pensionistico regionale e di salvaguardare l'equilibrio tra la spesa previdenziale ed entrate a copertura della stessa, nonché gli scaturenti interessi erariali e con essi il buon andamento dell'Amministrazione, con la consequenziale riammissione in servizio della Dott.ssa Palagonia Filippa Maria presso il Dipartimento regionale di appartenenza;

DECRETA

- Art. 1** Per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente trascritte, il D.D.G. n. 4296 del 22/09/2020 con il quale è stata disposta la cancellazione dal ruolo per collocamento in quiescenza della Dott.ssa Palagonia Filippa Maria, nata a [REDACTED] il [REDACTED], è annullato ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni .
- Art. 2** La Dott.ssa Palagonia Filippa Maria è riammessa in servizio con decorrenza dal giorno successivo alla data di notifica del presente provvedimento presso il Dipartimento regionale di appartenenza.
- Art. 3** Il recupero dei ratei pensionistici indebitamente erogati conseguenti al presente provvedimento di annullamento sarà definito con successivo provvedimento.
- Art. 4** Il presente provvedimento sarà trasmesso al Fondo Pensioni Sicilia per gli adempimenti consequenziali e di competenza.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 68 della l.r.21/2014 e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso alla Corte dei Conti -sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana.

Palermo li, 15/06/2021

F.to IL DIRIGENTE GENERALE
C. Madonia

VISTO: SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
F.to G.G. Palagonia

Originale agli atti d'ufficio